

TerrAudit

Amtsschreiberei-Inspektorat
Bielstrasse 9
4502 Soletta

Statuti dell'Associazione

TerrAudit

Versione:	1
Data:	23 agosto 2016
Stato documento:	approvato
Nome documento:	Statuti dell'Associazione TerrAudit
Classificazione:	nessuna

Sommario

1. Nome e sede	3
2. Scopo	3
3. Adesione	3
3.1 Domanda di adesione	3
3.2 Perdita della qualità di membro	3
3.3 Uscita	4
3.4 Esclusione	4
4. Mezzi finanziari	4
4.1 Aspetti generali	4
4.2 Calcolo dei contributi associativi	4
4.3 Calcolo per l'adesione in corso d'anno	5
5. Organi dell'Associazione	5
6. Assemblea generale	5
6.1 Posizione	5
6.2 Convocazione	5
6.3 Compiti	6
6.4 Richieste	6
6.5 Diritti di voto e aventi diritto di voto	6
6.6 Svolgimento	6
6.7 Deliberazioni	7
7. Direzione	?
7.1 Composizione	7
7.2 Costituzione	7
7.3 Compiti	7
7.4 Competenze	7
7.5 Processo decisionale	8
7.6 Durata del mandato e rielezione	8
7.7 Indennizzo e pagamento delle spese	8
8. Ufficio di revisione	8
8.1 Eleggibilità e durata del mandato	8
8.2 Compiti	8
9. Regolamentazione delle firme	8
10. Responsabilità	8
11. Regolamenti	8
12. Modifica degli statuti	9
13. Scioglimento	9
14. Entrata in vigore	9

1 Nome e sede

«TerrAudit» è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice civile svizzero con sede presso l'ufficio della / del presidente pro tempore.

2. Scopo 3

¹ Lo scopo dell'Associazione in base agli obblighi legali di sorveglianza delle autorità di vigilanza e degli uffici di sorveglianza in merito alla protezione dei dati è il coordinamento intercantonale e lo svolgimento di audit presso terzi, che su incarico dei cantoni gestiscono un portale d'informazione intercantonale per dati del registro fondiario e/o una piattaforma intercantonale per l'esecuzione di transazioni elettroniche con gli uffici del registro fondiario.

² L'Associazione affida di norma a una società autorizzata in base alla Legge sui revisori¹ (di seguito società di revisione) lo svolgimento degli audit.

³ L'Associazione non persegue uno scopo di lucro.

3. Adesione

3.1 Domanda di adesione

¹ Ogni Cantone della Confederazione svizzera può diventare membro, nella misura in cui metta a disposizione i suoi dati del registro fondiario tramite un portale di informazione intercantonale e/o partecipi alle transazioni commerciali elettroniche tramite una piattaforma intercantonale.

² La domanda di adesione di un cantone può essere presentata da parte di un'autorità dell'ufficio del registro e/o ufficio di sorveglianza in merito alla protezione dei dati. Deve essere indirizzata alla/al presidente.

³ La direzione decide in merito all'ammissione. In caso di decisione negativa, il cantone richiedente può rivolgersi all'assemblea generale presentando ricorso. L'assemblea generale decide a maggioranza semplice dei membri presenti.

⁴ La decisione di ammissione determina direttamente l'iscrizione del cantone.

⁵ In seno all'Associazione, il cantone può essere rappresentato dall'autorità del registro fondiario e/o dall'ufficio di sorveglianza in merito alla protezione dei dati. Se la domanda di adesione è stata presentata solo dall'autorità del registro fondiario o solo dall'ufficio di sorveglianza in merito alla protezione dei dati, allora l'una o l'altra autorità può dichiarare in qualsiasi momento il proprio coinvolgimento per iscritto alla/al presidente.

3.2 Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde in caso di uscita, esclusione o risoluzione dell'Associazione.

¹ Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori, LSR; RS 221.302).

3.3 Uscita

- 1 L'uscita dall'Associazione è possibile con un preavviso di sei mesi alla fine dell'anno civile. La lettera di uscita deve essere indirizzata alla/al presidente. Fa fede la data di ricezione.
- 2 Se un cantone è rappresentato dall'autorità del registro fondiario e dall'ufficio di sorveglianza in materia di protezione dei dati e se l'una o l'altra di queste autorità rinunciano al loro coinvolgimento, la qualità di membro del cantone resta invariata.
- 3 È escluso il rimborso dei contributi associativi versati.

3.4 Esclusione

- 1 Un membro, in caso di fallimento di seri sforzi per trovare un accordo, può essere escluso dall'Associazione se non adempie ai suoi obblighi di pagamento dei contributi, agisce contrariamente allo scopo dell'Associazione o procura in modo doloso danni all'Associazione.
- 2 La direzione decide in merito all'esclusione. Il membro può adire all'assemblea generale mediante ricorso. L'assemblea generale decide in merito al ricorso a maggioranza semplice dei membri presenti.

4. Mezzi finanziari

4.1 Aspetti generali

- 1 Per perseguire lo scopo associativo, l'Associazione riscuote dai suoi membri un contributo annuale ai sensi dell'art. 4.2.
- 2 Indipendentemente dal fatto che in merito alla protezione dei dati l'autorità del registro fondiario e l'ufficio di sorveglianza abbiano dichiarato il loro coinvolgimento, per ogni cantone viene riscosso un contributo associativo. L'eventuale ripartizione interna dei costi tra autorità del registro fondiario e l'ufficio di sorveglianza in merito alla protezione dei dati spetta ai membri.
- 3 L'esercizio corrisponde all'anno civile.

4.2 Calcolo dei contributi associativi

- 1 La base per il calcolo dei singoli contributi è il totale dei contributi associativi fissato dall'assemblea generale.
- 2 La ripartizione del totale sui singoli membri viene calcolata nel seguente modo:
 - un quinto in parti uguali (parte fissa),
 - due quinti in base alla popolazione residente dei cantoni membri (parte variabile I),
 - due quinti in base al numero dei fondi consultabili nel portale di informazione Terravis (parte variabile II).
- 3 Decisivo per la popolazione residente dei cantoni membri è lo stato della popolazione in base all'Ufficio federale di statistica dell'anno precedente.

4.3 Calcolo per l'adesione in corso d'anno

Il contributo associativo è sempre interamente dovuto a prescindere dalla data di adesione (contributo annuale intero). Non esistono contributi pro rata temporis. L'ammontare del contributo degli altri membri resta invariato.

5. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono

- a) l'assemblea generale,
- b) la direzione,
- c) l'ufficio di revisione.

6 Assemblea generale

6.1 Posizione

1 L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. È costituita dai membri e ha luogo di regola una volta all'anno nel primo trimestre.

2 L'Assemblea generale straordinaria viene indetta dalla direzione o su richiesta da un quarto degli aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 6.5.

6.2 Convocazione

1 L'Assemblea generale ordinaria viene indetta dalla/dal presidente con un preavviso di almeno trenta giorni o di dieci giorni per l'assemblea generale straordinaria.

2 La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria comprende almeno

- l'ordine del giorno,
- il rapporto d'esercizio e il conto annuale (incl. rapporto dell'ufficio di revisione),
- il budget per l'anno associativo in corso,
- la proposta per il totale dei contributi associativi e la sua ripartizione sui singoli membri,
- eventuali proposte di elezioni per nuovi membri della direzione,
- eventuali proposte di cui discutere.

3 La convocazione dell'assemblea generale straordinaria comprende almeno

- l'ordine del giorno,
- informazioni sui temi che rendono necessaria l'assemblea generale straordinaria.

6.3 Compiti

L'assemblea generale è competente in particolare per i seguenti compiti:

- approvazione e modifica degli statuti e dei regolamenti,
- elezione della presidenza, degli altri membri della direzione e dell'ufficio di revisione,
- approvazione del rapporto d'esercizio e del conto annuale,
- approvazione del budget annuale,
- definizione del totale dei contributi associativi,
- alleggerimento dell'operato dei membri della direzione e dell'ufficio di revisione,
- trattamento di ricorsi di candidati o membri esclusi,
- deliberazione sulla risoluzione dell'Associazione e sull'utilizzo dei ricavi della liquidazione (art. 13).

6.4 Richieste

1 Le richieste di aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 6.5 relative a temi o questioni supplementari devono essere presentate alle assemblee generali ordinarie con almeno dieci giorni di preavviso e alle assemblee generali straordinarie con almeno cinque giorni di preavviso per iscritto alla/al presidente.

2 La/Il presidente inoltra le richieste pervenute agli aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 6.5.

3 All'assemblea generale non è consentito presentare richieste di trattamento di temi o questioni non presenti nell'ordine del giorno.

4 All'assemblea generale gli aventi diritto di voto possono presentare in qualsiasi momento richieste relative a temi o questioni all'ordine del giorno.

6.5 Diritti di voto e aventi diritto di voto

1 Ogni membro dispone di due voti.

2 Hanno diritto di voto le autorità del registro fondiario e l'ufficio di sorveglianza sulla protezione dei dati di ogni membro.

3 Se per un membro è coinvolto solo uno di questi soggetti, tale soggetto dispone di entrambi i voti.

4 Se un avente diritto di voto non partecipa a un'assemblea generale, può nominare un altro avente diritto di voto come sostituto.

6.6 Svolgimento

1 L'assemblea generale viene presieduta dalla/dal presidente o da un altro membro della direzione.

2 L'assemblea generale può regolarmente deliberare se è rappresentata la maggioranza dei membri.

Un membro è rappresentato se è presente almeno un avente diritto di voto o se si fa rappresentare ai sensi dell'art. 6.5 cpv. 4.

3 Se l'assemblea generale non può regolarmente deliberare, la direzione convoca con un preavviso di almeno trenta giorni una nuova assemblea generale, la quale può regolarmente deliberare senza tenere conto del quorum.

6.7 Deliberazioni

1 Le deliberazioni e le elezioni si svolgono a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti, nella misura in cui gli statuti non stabiliscano un quorum diverso. In caso di parità di voti, la decisione spetta alla/al presidente.

2 La votazione si svolge per alzata di mano. Un terzo degli aventi diritto di voto può richiedere una votazione segreta.

3 La votazione per delega è ammissibile nell'ambito dell'art. 6.5 cpv. 4.

7 Direzione

7.1 Composizione

La direzione è composta da un minimo di tre e un massimo di sette rappresentanti delle autorità del registro fondiario e degli uffici di sorveglianza sulla protezione dei dati. Viene posta attenzione a una composizione equilibrata.

7.2 Costituzione

La direzione si autocostruisce. Si riunisce ogni qualvolta gli affari dell'Associazione lo richiedano.

7.3 Compiti

1 La direzione rappresenta l'Associazione verso l'esterno e svolge gli affari correnti.

2 I suoi compiti comprendono in particolare:

- adozione delle misure necessarie per raggiungere lo scopo dell'Associazione;
- preparazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- amministrazione del patrimonio dell'Associazione (budget, conto annuale ecc.);
- decisione sull'ammissione e l'eventuale esclusione di membri;
- collaborazione con la Confederazione.

3 Inoltre è competente per tutti gli affari che non sono conferiti a un altro organo dagli statuti.

7.4 Competenze

Per adempiere ai propri compiti, la direzione dispone in particolare delle seguenti competenze:

- coinvolgimento di terzi per l'adempimento degli affari correnti e dello scopo dell'Associazione (art. 2); istituzione di gruppi di lavoro (gruppi specialistici);
- occupazione «ad interim» di posti diventati vacanti durante l'esercizio.

7.5 Processo decisionale

La direzione decide a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, la decisione spetta alla/al presidente. All'occorrenza, la direzione può prendere decisioni tramite delibera circolare.

7.6 Durata del mandato e rielezione

I membri della direzione vengono eletti dall'assemblea generale per tre anni. Essi possono essere rieletti per due volte per la stessa durata.

7.7 Indennizzo e pagamento delle spese

Per l'adempimento dei propri compiti, la direzione ha diritto all'indennizzo e al pagamento delle spese. Essa redige un apposito regolamento, che deve essere approvato dall'assemblea generale.

8. Ufficio di revisione

8.1 Eleggibilità e durata del mandato

Di norma, l'assemblea generale elegge come ufficio di revisione un controllo finanziario cantonale. Il mandato ha una durata di due anni e può essere rinnovato.

8.2 Compiti

L'ufficio di revisione verifica la contabilità dell'Associazione e presenta una relazione all'assemblea generale.

9. Regolamentazione delle firme

1 L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva.

2 Di norma, la/il presidente firma insieme a un altro membro della direzione.

3 In caso di impedimento della/del presidente, possono firmare due membri della direzione.

10. Responsabilità

Dei debiti dell'Associazione garantisce esclusivamente il patrimonio dell'Associazione.

11. Regolamenti

L'assemblea generale può emettere regolamenti esecutivi a maggioranza semplice.

12. Modifica degli statuti

I presenti statuti possono essere modificati se due terzi dei membri presenti all'assemblea generale approvano la modifica.

13. Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta se due terzi dei membri presenti all'assemblea generale approvano lo scioglimento. L'assemblea generale decide a maggioranza semplice in merito all'utilizzo del ricavo della liquidazione.

14. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea costitutiva del 23 agosto 2016 e sono entrati in vigore in tale data.

Luogo e data:

.....

Luogo e data:

.....

Basel 27.9.2016

Il presidente della riunione:

Markus Roth

La verbalizzatrice



Barbara Widmer